

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1201)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 7 settembre 1960 (V. Stampato n. 2282)*

**d'iniziativa del Deputato DURAND DE LA PENNE**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'8 SETTEMBRE 1960

Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già modificata con legge 27 febbraio 1958, n. 295.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, come modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti modifiche:

QUADRO II. — *Ruolo dell'Arma dei carabinieri.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di generale di brigata: dopo le parole « 1

anno di comando di brigata » sono aggiunte le parole:

« o nella carica di capo di stato maggiore del Comando generale. (s) ».

L'indicazione della nota « s » è riportata in calce alla tabella, con il seguente testo « A decorrere dal 1° luglio 1957 ».

Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di colonnello, sono soppresse le parole « o nella carica di capo di stato maggiore del Comando generale ».

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.